



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

IL REGIME FORFETARIO PER IMPRESE E AUTONOMI – NOVITA'

In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, i commi 691 e 692, dell'articolo 1, della legge 160/2019 modificano il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, e abrogano, definitivamente, l'imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro (commi da 17 a 22, dell'articolo 1 della legge 145/2018, regime più noto come quello della "Flat Tax", con tassazione sostitutiva al 20%) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020 (in sostanza, l'imposta non ha mai trovato applicazione).

Le modifiche al regime forfetario, decorrenti dal 2020, riguardano, in particolare:

- § i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
- § la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- § il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Pur restando complessivamente valido l'impianto normativo previgente, dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019 n. 304), sono stati introdotti nuovi limiti (cause ostative) che potranno determinare la fuoriuscita dal regime forfetario per i soggetti che, nel 2019:

- § hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso, a 20.000 euro lordi (comma 54, lettera b, articolo 1 della legge 190/2014);
- § hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro (comma 57, lettera d-ter, articolo 1 della legge 190/2014); ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nel 2019, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (Agenzia delle Entrate, circolare 10/E/2016, § 2.3). Sul punto, in verità, siamo in attesa di chiarimenti (più che necessari) da parte dell'Agenzia delle entrate se, stante il fatto che la legge di bilancio in commento è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, la causa ostativa si deve ritenere introdotta a decorrere dal 2020, anche nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che solo chi è dipendente nel 2020, con un reddito superiore alla soglia di 30 mila euro, esce dal regime, ma non a partire dal 2020, bensì a partire dal 2021.

A fine 2019, comunque, occorre anche accertare che non sia stato superato il limite di 65.000 euro di ricavi e compensi e che non si siano verificate le cause di esclusione riguardanti:

- § il controllo diretto o indiretto di srl che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente socio in regime forfetario;
- § lo svolgimento dell'attività autonoma in prevalenza in favore dell'attuale o del precedente datore di lavoro o di soggetti a questo riconducibili (comma 57, lettera d e d-bis, articolo 1, della legge 190/2014).

Tali cause ostative, infatti, vanno verificate al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2019, § 2.3.2) e, ove accertate, determinano la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo.

Quindi, per quanto riguarda i requisiti d'accesso, dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente:

- § siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- § siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, di cui alle lettere c) e c-bis), comma 1 dell'articolo 50 del TUIR, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Continuano a "non assumere rilevanza" i beni strumentali acquisiti nel corso del regime.

A tal proposito, si segnala che, per il 2020, si apre la possibilità per i soggetti in regime forfetario di beneficiare del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, introdotto in sostituzione di super e iperammortamenti; la relativa norma istitutiva, infatti, prescrive che il meccanismo rilevi indipendentemente "dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito".

Per quanto riguarda le cause ostative, quindi, si evidenzia che il regime è precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:

- § utilizzo di regimi speciali IVA (agricolo, agenzie di viaggio e quant'altro) e di determinazione forfetaria del reddito (agricolo, agriturismo e quant'altro);
- § residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- § compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- § esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- § esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano interscorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi

direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

§ possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Incentivi all'adesione spontanea alla fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, di cui al comma 3, dell'articolo 1 del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2019, § 4.1).

Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento, di cui al comma 1, dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973, è ridotto di un anno, ai sensi del comma 74, dell'articolo 1 della legge 190/2014 passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Queste, in pillole, le novità più importanti per la corretta applicazione del regime forfetario per imprese e lavoratori autonomi, di cui lo Studio invita a prendere debitamente nota.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani